

## **Elenco delle criticità più ricorrenti nelle istanze di interpello**

Il contribuente non deve limitarsi ad una rappresentazione sommaria ed approssimativa del caso di interesse. Vanno indicati tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini della circostanziata e puntuale descrizione della fattispecie da esaminare.

E' altresì importante enunciare il dubbio interpretativo, esponendo gli aspetti di non chiara lettura della norma e le due o più soluzioni alternative di applicazione del precetto normativo, tra le quali l'istante propone quella ritenuta più corretta.

Le istanze devono inoltre essere corredate della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria, rilevante ai fini della risposta.

### ***1. Istanze non riferibili ad un caso personale dell'interpellante***

Presupposto comune a tutte le istanze di interpello, è la necessità che il contribuente esponga un caso personale e concreto (non generale ed astratto).

Il requisito della riferibilità dell'istanza a soggetti determinati è connaturato all'interpello come strumento finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante. Non è quindi ammissibile proporre quesiti generici relativi a casi ipotetici e a soggetti non determinati.

Ciò anche per il fatto che l'interpello correttamente proposto esprime effetti vincolanti per l'Amministrazione finanziaria (art. 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 - Statuto dei diritti del Contribuente) solo nei confronti del contribuente che è effettivamente interessato a porre in essere il comportamento tributario regolamentato dalla norma di incerta applicazione.

Esempio: un mio cliente si trova nella situazione in cui....; la società alfa ha intenzione di ristrutturare..... ecc.; vorrei sapere se è possibile usufruire delle detrazioni per sisma bonus nel caso di un immobile ubicato....ecc).

Un professionista che chiede un parere in nome proprio ma per conto di terzi deve indicare i dati identificativi del soggetto interessato al parere e allegare una procura alla presentazione dell'interpello e alla ricezione della risposta, sottoscritta dal terzo.

### ***2. Istanze di interpello ordinario presentate in mancanza di obiettive condizioni di incertezza.***

Tale ipotesi può essere "declinata" in due modi:

- a) l'istante, anziché evidenziare obiettive incertezze nella lettura applicativa della regola di comportamento che emerge dalla norma fiscale, chiede sostanzialmente di accertare se **la propria situazione di fatto** possa rientrare nei presupposti (non incerti) per l'applicazione di una norma impositiva o per l'accesso ad un'agevolazione fiscale.

L'interpellante, quindi, senza indicare quale sia il dubbio interpretativo della disposizione tributaria, chiede all'Agenzia semplicemente di dichiarare se in presenza di una situazione, spesso sommariamente descritta, si può o meno accedere all'agevolazione fiscale. Tuttavia, in tal caso, laddove non emerga un dubbio sul modo di applicare la norma, il contribuente sostanzialmente non

chiede un parere, ma l'accertamento preventivo della spettanza dell'agevolazione. Una tale valutazione rappresenterebbe, quindi, un controllo sostanziale preventivo sul singolo contribuente, inibito in sede di interpello.

Esempio (in sintesi): Ho intenzione di realizzare una ristrutturazione di un immobile abitativo di mia proprietà, con consolidamento strutturale e riduzione di una o due classi di rischio sismico, nonché interventi di riqualificazione energetica con cappotto termico ....ecc. Vorrei sapere se posso usufruire del superbonus.

In tale ipotesi manca in primo luogo la circostanziata descrizione della fattispecie, dalla quale peraltro, se dettagliatamente esposta, può talvolta ricavarsi anche il dubbio interpretativo, senza una sua espressa enunciazione (ad esempio se descrivo una situazione in cui viene ristrutturata l'abitazione insieme ad una sua pertinenza e chiedo se spetti l'agevolazione anche per le spese occorse per il cespite accessorio, si ricava che il dubbio è relativo all'applicazione del superbonus anche a tale unità, pur nel silenzio della disposizione, che fa esclusivo riferimento all'unità abitativa.

Nell'ipotesi sopra riportata, è altresì assente l'enunciazione dell'incertezza interpretativa, condizione che si verifica in generale in tutti i casi in cui la disciplina del descritto caso concreto è già tutta ricavabile dalla lettura del precetto normativo.

- b) Per espressa previsione normativa (art. 11, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente) non vi è obiettiva incertezza interpretativa anche laddove l'istante propone, in ordine all'applicazione di una norma, una questione che è già stata oggetto di soluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate con un documento di prassi pubblicato (Circolare, Risoluzione o Risposta pubblicata ad interpelli o a richieste di consulenze giuridiche).

### ***3. Istanze di interpello non preventive, presentate dopo aver tenuto il comportamento fiscale disciplinato dalla norma oggetto di interpello***

L'interpello ha la finalità di far conoscere il corretto comportamento fiscale da adottare prima che lo stesso sia posto in essere (cfr.: art. 2, comma 2, del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156). Sono pertanto inammissibili le istanze proposte dopo che il comportamento fiscale regolato dalla norma di incerta applicazione sia già stato attuato dal contribuente.

Nel novero delle istanze non preventive rientrano anche quelle che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie già sottoposte al controllo e alle valutazioni dell'ufficio territorialmente competente. In tali casi il parere interpretativo in sede di interpello non può essere reso perché "impatterebbe" su determinazioni già adottate in altri procedimenti e su comportamenti già attuati dal contribuente. La soluzione corretta in tali casi è quella dell'istanza di riesame rivolta all'ufficio che ha emesso l'atto contestato.

**4. *Istanze di interpello con cui si chiede di risolvere un dubbio che riguarda aspetti fattuali, contabili o tecnici***

Non può correttamente qualificarsi istanza di interpello quella tesa ad ottenere accertamenti di fatto (ad esempio, le operazioni di classamento, di calcolo della consistenza e l'estimo catastale, l'inerenza di un costo di impresa), esperibili esclusivamente nelle sedi proprie, o accertamenti che presuppongono specifiche competenze tecniche di carattere non fiscale, compresa la valutazione in ordine alla correttezza contabile di poste di bilancio, o la qualificazione di opere dell'edilizia (es. la qualificazione di un intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile, con o senza variazioni, quale ristrutturazione edilizia o nuova costruzione).